

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Proposta n. del

<b>DELIBERAZIONE NUMERO</b>	110	<b>DEL</b>	11 NOV. 2014
-----------------------------	-----	------------	--------------

<b>OGGETTO:</b>	DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11 DICEMBRE 2009 E DGR PUGLIA N. 2790/2010 "VERIFICA DELLE ESENZIONI, IN BASE AL REDDITO, DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, TRAMITE IL SUPPORTO DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA" - ADOZIONE REGOLAMENTO E DEFINIZIONE PROCEDURA DI RECUPERO DEL TICKET - IMMEDIATA ESECUTIVITA'
-----------------	---

L'anno 2014, il giorno 11 del mese di Novembre

in Lecce, nella Sede della Azienda , in via Miglietta n.5

<b>STRUTTURA (Codice)</b>	<b>CENTRO DI COSTO (Codice)</b>

<b>STRUTTURA</b>	<b>CENTRO DI COSTO</b>

### IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L. R. 03/08/2006, n.25;
- Vista la L. R. 28/12/2006, n.39;
- Vista la L.R. 31/12/2010, n. 19;
- Vista la delibera della Giunta Regionale n.2504 del 15.11.2011;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**Premesso che:**

- L'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- Il successivo art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 41, comma 6-ter del decreto - legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, definisce tra l'altro il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni in base al reddito e le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificarsi;
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2009 - attraverso le funzionalità operative che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al Sistema Tessera Sanitaria (TS) - permette di esercitare una verifica puntuale sulle condizioni di esenzione per motivi di reddito, semplificando e razionalizzando le procedure di controllo (art. 1 del D.M. 11 dicembre 2009);
- Come previsto dal comma 12 del D.M. predetto, SOGEI mette a disposizione delle Aziende Sanitarie Locali l'elenco delle autocertificazioni annuali rilasciate dagli assistiti ai fini delle esenzioni per reddito e risultate negative alla verifica effettuata dalla stessa SOGEI;
- Il comma 11 del citato decreto ministeriale prevede che le Aziende Sanitarie Locali, effettuate le verifiche di cui sopra, comunichino agli assistiti per i quali risulti l'insussistenza del diritto all'esenzione, l'elenco delle prestazioni usufruite e l'ammontare della quota non versata al SSN, assegnando loro da 30 a 120 gg. per sanare la propria situazione, versando quanto richiesto, o per avviare la verifica congiunta con gli stessi uffici aziendali;
- Il comma 12 del citato decreto ministeriale prevede che *"... Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, sono definite le modalità per il recupero da parte delle Aziende sanitarie Locali delle somme dovute dall'assistito ovvero per il riscontro della documentazione presentata dall'assistito di cui al comma 11 e per l'eventuale esclusione dalla prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale ..."*
- Il decreto di cui al co. 12 dell'art. 1 DM 11/12/2009, in attuazione dello stesso, rientra tra gli interventi previsti nel Piano di rientro, di riqualificazione e di riorganizzazione della Regione Puglia di cui all'Accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute e Regione Puglia, approvato con DGR n. 2624 del 30/11/2010 (confluito nella Legge Regionale n. 2/2011)
- con DGR n. 2790/2010 la Regione Puglia ha stabilito l'attuazione, a partire dal 01/05/2011, delle disposizioni previste dal D.M. 11/12/2009 in materia di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera Sanitaria;
- nello specifico è stato adottato un nuovo sistema per consentire l'esercizio del diritto all'esenzione ticket da parte dei cittadini e rendere automatici gli accertamenti e le verifiche sulle autocertificazioni rese dagli assistiti;

- Il nuovo sistema prevede che annualmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisca telematicamente entro il 31 marzo l'elenco degli assistiti esenti per reddito alle Aziende Sanitarie locali ed ai medici prescrittori (in particolare ai MMG e PLS). In tal modo, il cittadino esente può richiedere direttamente al proprio medico di verificare automaticamente, al momento della prescrizione, la propria condizione di esenzione e riportare il relativo codice sulla ricetta;
- Il cittadino che non risulti presente negli elenchi forniti al medico, ma ritenga di avere diritto all'esenzione sulla base del reddito riferito all'anno precedente, può recarsi presso la propria ASL di competenza, rilasciare un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 445/2000 ed ottenere un attestato di esenzione valido fino alla successiva elaborazione annuale. L'autocertificazione viene acquisita mediante il sistema TS ed inviata telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per i successivi controlli;
- In seguito, sulla base di quanto previsto dal Piano di Rientro (L.R. 2/2011) in merito alla rimodulazione delle fasce di esenzione per la spesa farmaceutica, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 1391/2011, ha stabilito di applicare le disposizioni previste dal D.M. 11/12/2009 e dalla DGR 2790/2010 anche per l'esercizio al diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per l'acquisto dei farmaci;
- Con successivo provvedimento giuntale n. 1391/2011, le modalità di verifica delle esenzioni ticket tramite il Sistema TS sono state estese anche alla spesa farmaceutica con avvio a regime dal 01/07/2011.

**Considerato che:**

1. Con nota prot. 2014/0032942 del 25/02/2014 la Direzione Generale della ASL Lecce ha nominato il Dott. Alessandro Orme responsabile del procedimento per la verifica delle autocertificazioni per l'esenzione ticket per il tramite del Sistema della Tessera Sanitaria.
2. Al fine di evidenziare la portata dei controlli del Sistema-TS, ma anche per condividere una serie di problematiche interpretative, sono state organizzate due giornate di formazione/informazione (*11 marzo 2014 Lecce e 12 marzo 2014 Casarano – per ottenere la massima partecipazione su tutto il territorio provinciale*) con i CAF della Provincia e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
3. Nella fase iniziale dell'attività di recupero ticket si è provveduto ad inviare n. 298 procedimenti di notifica agli assistiti utilizzando il fac-simile di lettera regionale che ha creato alcune difficoltà interpretative ai destinatari, che hanno richiesto a più riprese chiarimenti;
4. Con nota prot. 2014/0064275 del 15/04/2014 sono state evidenziate al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia una serie di casistiche e problematiche richiedendo un apposito tavolo regionale finalizzato alla definizione dell'intero iter amministrativo della procedura di recupero ticket;
5. Questa ASL ha ulteriormente studiato ed approfondito le varie casistiche e problematiche definendo sia una bozza di regolamento che una modulistica maggiormente esplicativa da inviare agli assistiti per favorirne una migliore comprensione;
6. Successivamente, a causa delle difficoltà incontrate dai destinatari soprattutto nella comprensione degli allegati di verifica predisposti dal Sistema-TS, gli ulteriori n. 351 procedimenti di verifica sono stati notificati agli assistiti con modulistica maggiormente esplicativa per favorirne una migliore comprensione. Ciò ha consentito di tarare opportunamente l'efficacia della procedura aziendale in termini di risorse umane, strumentali, tecniche e di risultato;

7. Per gestire un numero elevato di posizioni irregolari riscontrate (oltre n. 10.000 per il 2011 e circa n. 16.000 per il 2012) con l'atto deliberativo n. 1305 del 04/08/2014 la ASL Lecce ha aderito all'offerta di Postel SpA e Poste Italiane SpA relativa al servizio di stampa, imbustamento, spedizione, gestione delle cartoline a/r e delle buste non recapitate (attività che poi è stata oggetto di successivo e specifico protocollo di intesa tra la Regione Puglia e Postel SpA e Poste Italiane SpA).

***Visto che,***

Con nota prot. 2014/0157589 del 16/10/2014 è stata trasmessa al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia una bozza di regolamento – preventivamente condivisa da Amministrazione Digitale Sicurezza e Privacy, Area Gestione Risorse Finanziarie, Distretti Socio Sanitari, Sistemi Informativi Aziendali, Struttura Burocratica Legale ed URP - da ratificare sulla base di quanto esitato dalla Regione Puglia nota prot. AOO\_081/1561 APS2 del 18/04/2014 (acquisita al n. di prot. aziendale 2014/0067143 del 22/04/2014) in relazione a quanto riportato nella nota prot. ASL Lecce 2014/0064275 del 15/04/2014;

***Dato atto che,***

Con nota prot. 2014/0148727 del 30/09/2014 questa ASL comunicava alla Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce “...questa direzione ritiene, nell'ambito del processo di integrazione e cooperazione tra Enti della P.A. ed in base alla convenzione in essere con l'Assessorato della Regione Puglia (vedi nota prot. AOO/151/613 del 11/06/2014 – acquisita al n. di prot. aziendale 2014/0094729 del 12/06/2014) che l'iter procedurale più efficace ed efficiente in termini di risorse umane, tecniche, organizzative e strumentali sia quello di trasmettere a cura di questa ASL tutte le comunicazioni di recupero ticket agli assistiti, inoltrando successivamente a codesto Comando Provinciale l'elenco dei soli nominativi che non dovessero adempiere al pagamento o che forniscano documentazione ritenuta non giustificativa”;

Con nota prot. AOO\_081/3599 APS2 del 23/10/2014 (acquisita al n. di prot. aziendale 2014/0162310 del 24/10/2014), la Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia ha condiviso l'interpretazione assunta dalla ASL Lecce relativa alla procedura di recupero.

***Rilevato che,***

Con nota prot. AOO\_081/3662 APS2 del 28/10/2014 (acquisita al n. di prot. aziendale 2014/0165283 del 30/10/2014), la Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per la Spesa Sociale quanto riportato nella citata nota ASL Lecce prot. 2014/0157589 del 16/10/2014, per “... una condivisione anche al fine di formulare indicazioni generali alle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia”.

Ritenuto doveroso ed opportuno uniformare la procedura mediante l'attuazione delle linee guida riportate nel presente provvedimento e di prevedere nella fase immediatamente successiva di ottimizzare e completare l'intero procedimento di verifica, emissione e spedizione degli atti di recupero e riscossione delle somme dovute e precisato che:

- La procedura amministrativa consta di n. 21 passaggi ed è riportata nell'allegato schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

- In attesa della formale costituzione dell'Ufficio Centrale preposto, la procedura di recupero è presa in carico dal Direttore Amministrativo della ASL Lecce coadiuvato dal responsabile del procedimento;
- I dati forniti dal Sistema-TS impongono la necessità di definire una procedura uniforme anche in relazione alla casistica emersa dall'esame delle prime n. 629 (298+351) posizioni notificate agli assistiti e riportata nell'allegato regolamento;
- Si procederà ad emettere un avviso bonario non soggetto a notifica con invito all'assistito ad adempiere al pagamento o a segnalare eventuali cause giustificative o errori entro un termine di 60 giorni;
- Successivamente, dopo aver completato gli adempimenti di cui ai punti 9-10-11 dell'allegato schema procedurale, si predisporranno gli elenchi da trasmettere a mezzo raccomandata a.r. con addebito di € 5,00 a carico dell'assistito per spese di notifica;
- Infine si predisporranno gli elenchi per il recupero coattivo (vedi punti 19-20-21) da inoltrare con l'eventuale supporto della Struttura Burocratica Aziendale al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce

Ritenuto, altresì, di recepire con atto formale il Regolamento sulla verifica delle esenzioni in base al reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

#### **propone**

- 1) Di disciplinare la procedura di attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 11/12/2009 secondo l'allegato schema di procedura e l'allegato regolamento che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Dare atto che l'obiettivo generale perseguito con il presente regolamento è quello di pianificare l'intera procedura di recupero su tutto il territorio aziendale;
- 3) Dare atto che il presente regolamento è in fase di avvio e potrà essere oggetto in futuro di revisioni o modifiche;
- 4) Pubblicare la presente Delibera nella specifica sezione Regolamenti dell'Albo Pretorio del sito web della ASL Lecce;
- 5) Notificare la presente Delibera ai Direttori/responsabili delle Strutture aziendali per la dovuta informazione e per quanto di rispettiva competenza;
- 6) Notificare, a cura della Segreteria della Direzione Generale, la presente Delibera al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia;
- 7) Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

- › Convenuta la relazione istruttoria e la proposta ;
- › Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Istruttoria Dott. Alessandro Orme;
- › Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


## DELIBERA

- 1) Di disciplinare la procedura di attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 11/12/2009 secondo l'allegato schema di procedura e l'allegato regolamento che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Dare atto che l'obiettivo generale perseguito con il presente regolamento è quello di pianificare l'intera procedura di recupero su tutto il territorio aziendale;
- 3) Dare atto che il presente regolamento è in fase di avvio e potrà essere oggetto in futuro di revisioni o modifiche;
- 4) Pubblicare la presente Delibera nella specifica sezione Regolamenti dell'Albo Pretorio del sito web della ASL Lecce;
- 5) Notificare la presente Delibera ai Direttori/responsabili delle Strutture aziendali per la dovuta informazione e per quanto di rispettiva competenza;
- 6) Notificare, a cura della Segreteria della Direzione Generale, la presente Delibera al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia;
- 7) Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Aziendale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie ed al Collegio Sindacale e sarà pubblicata a termini di legge.

Il sottoscritto attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Dott. Alessandro Orme



Il Direttore Amministrativo  
Dott. Antonio Vigna

FIRMATO  
Dott. Antonio VIGNA

Il Direttore Sanitario  
Dr. Ottavio Narracci

FIRMATO  
(Dott. Ottavio NARRACCI)

Il Direttore Generale  
Dott. Valdo Mellone

FIRMATO  
Dott. Valdo MELLONE

**ADOZIONE REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11 DICEMBRE 2009 E DGR PUGLIA N. 2790/2010 "VERIFICA DELLE ESENZIONI, IN BASE AL REDDITO, DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, TRAMITE IL SUPPORTO DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA"**

Premesso che, dai dati già estratti dal Sistema TS (che elabora le banche dati dei Ministeri dell'Economia e Finanza, del lavoro, dell'INPS e delle Regioni) risulta la seguente situazione:

- Il Sistema TS ha fornito l'elenco delle autocertificazioni con esito negativo che per l'anno 2011 sono state pari a n. 10.740;
- Con nota prot. AOO 081/2322/APS2 del 10/06/2013 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia ha trasmesso alle ASL un fac-simile di lettera da notificare ai cittadini, senza regolamentare il complesso iter amministrativo che comporta un'azione di tale genere;
- con nota prot. 2013/0139297 del 19/09/2013 questa ASL ha comunicato ai competenti Uffici Regionali che in base a quanto disposto dall'art. 47 della L.R. n. 4/2003, in applicazione a quanto previsto dall'art. 74 comma 1 della L. R. 28/2001, non si sarebbe proceduto al recupero delle n. 629 posizioni con importi da riscuotere inferiori ad € 25,00 (*Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità*), salvo diverse disposizioni contrarie;
- per le motivazioni di cui al capoverso precedente la verifica in ordine a quanto in oggetto è riferita, per l'anno 2011, per la ASL Lecce a n. 10.076 posizioni anziché a n. 10.740 riportate nel prospetto predisposto da codesta Regione per un importo di € 1.258.084;
- sono stati invitati a partecipare ad una delle due giornate (*11 marzo 2014 Lecce e 12 marzo 2014 Casarano – per ottenere la massima partecipazione su tutto il territorio provinciale*) di formazione/informazione i CAF della provincia e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per evidenziare, tra l'altro, la portata dei controlli del Sistema-TS e per definire una linea interpretativa comune. Ciò ha comportato una piena consapevolezza da parte dei CAF della portata e della natura dei controlli con notevoli benefici in termini di rapidità e qualità nella gestione delle richieste di chiarimenti da parte dell'utenza;
- La ASL Lecce ha avviato alla data attuale n. 649 procedimenti di verifica di cui n. 298 utilizzando il fac-simile di lettera predisposto dalla Regione e le restanti 351 con una modulistica maggiormente esplicativa rispetto alla precedente per favorire una maggiore comprensione dell'allegato "Verifica Autocertificazione"; che ha permesso all'assistito di verificare autonomamente la propria posizione riducendo sostanzialmente i tempi di accoglienza e di chiarimenti telefonici per coloro i quali non si sono rivolti ai propri consulenti fiscali;
- Dopo aver provveduto ad inviare n. 298 comunicazioni (pari a circa il 3% dell'intera attività) per il recupero del ticket anno 2011 agli assistiti, con nota prot. 0064275 del 15/04/2014 la ASL Lecce ha evidenziato alla Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia la presenza di un cospicuo numero di posizioni con esenzione E02 considerate con esito negativo dal Sistema-TS che in realtà sono risultate conformi (esito positivo) in

quanto il sistema di elaborazione non ha tenuto conto dell'innalzamento della soglia reddituale in presenza di coniuge o figli a carico;

- I competenti uffici regionali hanno prontamente trasmesso tale segnalazione a SOGEI SpA che a tutt'oggi non ha provveduto ad effettuare una rielaborazione del primo elenco fornito;

Considerato che l'esame delle motivazioni addotte direttamente dagli assistiti o patrocinati dai propri consulenti legali o fiscali ha finora evidenziato la seguente casistica:

- A) Alcuni assistiti erano alla data di effettuazione delle prestazioni già in possesso di altre categorie di esenzione (soprattutto invalidità civile superiore ai 2/3) che avrebbero comunque garantito l'esenzione per tutte le prestazioni specialistiche;
- B) Alcuni assistiti erano alla data di effettuazione delle prestazioni già in possesso di altre categorie di esenzione (patologie, maternità ecc.) che avrebbero comunque garantito l'esenzione per una parte o per tutte le prestazioni effettuate;
- C) Alcuni assistiti pur in possesso di documentazione per ottenere l'esenzione (sentenza di Tribunale per invalidità, verbale di invalidità, documentazione medica per patologia) non hanno presentato allo sportello anagrafe assistiti la relativa richiesta;
- D) Alcuni assistiti di cui alla lettera B) hanno provveduto, dopo aver richiesto il dettaglio delle prestazioni, in maniera autonoma, al pagamento parziale della sola quota di ticket delle prestazioni non coperte da esenzione per patologia;

Atteso che in presenza di esenzione per reddito ed anche di esenzione per invalidità/patologia, il MMG o il PLS registra nella ricetta medica di prescrizione di visite/esami il codice di esenzione più favorevole in quel caso per la persona interessata;

esistendo un vuoto normativo che definisca le linee guida da adottare per la casistica elencata dal punto A) al punto D), si è ritenuto opportuno per uniformità di procedura, per economia del procedimento amministrativo e per equità, stabilire, anche per evitare numerosi contenziosi da parte di assistiti che rientrano in categorie fragili che vedrebbe probabilmente soccombente la ASL Lecce, la seguente linea interpretativa:

- 1) accogliere positivamente, senza recupero del ticket richiesto con l'accertamento, le istanze formulate dagli assistiti che alla data di effettuazione delle prestazioni erano già in possesso di altre

categorie di esenzione (soprattutto invalidità civile superiore ai 2/3) che avrebbero comunque garantito l'esenzione per tutte le prestazioni specialistiche effettuate;

2) accogliere positivamente, con recupero parziale del ticket richiesto con l'accertamento, e istanze formulate dagli assistiti che erano alla data di effettuazione delle prestazioni già in possesso di altre categorie di esenzione (patologie, maternità ecc.) che avrebbero comunque garantito l'esenzione per una parte delle prestazioni effettuate;

3) rigettare, con recupero totale del ticket richiesto con l'accertamento, le istanze formulate dagli assistiti che pur in possesso di documentazione per ottenere l'esenzione (sentenza di Tribunale per invalidità, verbale di invalidità, documentazione medica per patologia) non hanno presentato allo sportello anagrafe assistiti la relativa richiesta, in base a quanto previsto: dal D. Lgs. 29/04/1998 n. 124 (con particolare riferimento all'art. 6); dal D.M. 28/05/1999 n. 329 (con particolare riferimento all'articolo 4 -vedi anche guida all'esenzione per patologie croniche del Ministero della Salute);

4) accogliere positivamente, con recupero parziale del ticket richiesto con l'accertamento, le istanze formulate dagli assistiti, che hanno provveduto dopo aver richiesto il dettaglio delle prestazioni, in maniera autonoma, al pagamento parziale della sola quota di ticket delle prestazioni non coperte da esenzione per patologia

Inoltre, facendo riferimento alla sola casistica attinente alle condizioni di reddito, si è dovuto entrare nel merito delle seguenti particolari situazioni:

E) braccianti agricoli con limiti di reddito inferiori a quelli previsti dalla L. 537/1993 per i quali il Sistema TS ha chiesto il pagamento per le prestazioni dell'intero anno a prescindere dalla loro effettiva situazione occupazionale alla data di effettuazione della prestazione. Per tale categoria si è stabilito di procedere al recupero delle sole prestazioni effettuate durante gli effettivi periodi lavorativi. Criterio applicabile, per analogia, anche ad altre tipologie di lavoratori stagionali;

F) alcuni assistiti hanno erroneamente riportato nel quadro dei familiari della propria dichiarazione dei redditi (730-Unico) il solo codice fiscale dei familiari (senza usufruire di detrazioni) che non rientravano alla data della presentazione della dichiarazione nel nucleo familiare fiscale. In tali casi il Sistema-TS pur in presenza di nuclei familiari fiscali diversi (es. coniugi effettivamente e legalmente separati o figli lavoratori con reddito superiore ad € 2.840,51), ha sommato i redditi dei nuclei differenti. Per tale casistica sarà quindi considerato il reddito del nucleo fiscale reale a prescindere dall'errore formale di inserimento di un codice fiscale nel quadro dei familiari del 730 o dell'Unico;

G) alcuni assistiti (soprattutto ultrasessantacinquenni) al momento della richiesta dell'esenzione con autocertificazione hanno dichiarato di rientrare nelle categorie di cui ai codici E02-E03-E04, mentre in realtà avevano il diritto all'esenzione in base al reddito con il codice E01 che prevede una soglia reddituale decisamente più alta rispetto ai codici E02-E03-E04. Per tale casistica, pur in presenza di una autocertificazione reddituale formalmente errata, sarà considerato il requisito sostanziale del diritto all'esenzione in base al reddito effettivo dell'assistito. Pertanto saranno accolte favorevolmente le istanze degli assistiti che dimostrino di avere i requisiti per ottenere l'esenzione con codice E01 (età e reddito inferiore ad € 36.151,98) pur in presenza di autocertificazione con codice E02-E03-E04;

H) alcuni assistiti per i quali il Sistema-TS ha rilevato la seguente anomalia “ESITO NEGATIVO – IL TITOLARE RISULTA OCCUPATO NEL PERIODO NELL'ARCHIVIO MDL (Ministero del lavoro)” hanno prodotto specifica attestazione (modello C/2 storico) rilasciata dai Centri per l'Impiego che riporta nel campo classe stato occupazionale la seguente dicitura “Disoccupati”. La definizione dello stato di disoccupazione è espressa nel D. Lgs. 21/04/2000 n. 181 e s.m.i. . secondo la quale mantengono lo stato di disoccupazione i soggetti iscritti presso i Centri per l'Impiego che pur svolgendo attività lavorativa, non superino determinati limiti di reddito o di ore lavorative settimanali. Tale normativa è stata recepita dalla Regione Puglia con DGR n. 1683/2003 e successive deliberazioni da ultimo la DGR n. 2500 del 19/12/2013 “conservazione dello stato di disoccupazione”. Pertanto saranno accolte favorevolmente le istanze degli assistiti che dimostrino di avere i requisiti sopraindicati;

I) anche il nucleo familiare fiscale cui fare riferimento è quello riferito all'anno di imposta utilizzato per il reddito complessivo (anno precedente). Con questa interpretazione ad esempio due coniugi che si separano nel corso del 2011, per la restante parte dell'anno dovranno continuare a considerare come reddito di riferimento per l'esenzione quello cumulativo di entrambi pur in presenza di un nuovo status giuridico. Per analogia, in caso di nascita di un figlio nel corso del 2011 a carico di genitori disoccupati questi tre soggetti avranno diritto all'esenzione codice E02 solo se il reddito dell'anno precedente (anno 2010) è inferiore ad € 11.362,05;

L) potrebbero pervenire istanze di riesame da parte di soggetti c.d. “inoccupati” cioè di coloro che non hanno mai prestato attività lavorativa o di lavoratori in mobilità e cassa integrazione. Tali istanze non possono trovare accoglimento ai sensi della vigente interpretazione normativa e giurisprudenziale (anche sentenze della Corte Costituzionale che hanno cassato la normativa della Regione Puglia)

L'interpretazione normativa della casistica elencata dal punto E) al punto I) è stata largamente condivisa dai CAF nelle giornate di formazione/informazione tenutesi in data 11 marzo 2014 a Lecce ed in data 12 marzo 2014 a Casarano.

SCHEMA DI PROCEDURA RECUPERO TICKET ASL LECCE - L. 537/1993 - D.M. 11/12/2009 - DGR 2790/2010 - DGR 1391/2011

N.	ADEMPIMENTO	UFFICIO COMPETENTE	MODALITA' DI ESECUZIONE
1	Adesione all'offerta di Postel per servizio di stampa imbustamento e spedizione massiva tramite Poste Italiane e del servizio di gestione delle cartoline A/R e delle buste inesitate	DIREZIONE GENERALE	Atto deliberativo ASL Lecce n. 1305 del 04/08/2014
2	Adozione di regolamento da sottoporre a successiva validazione da parte della Regione – finalizzato a definire le casistiche ipotizzate e/o riscontrate	DIREZIONE GENERALE	Trasmissione alla Regione Puglia di bozza di atto deliberativo e relativo regolamento di procedura a seguito di condivisione da parte di URP DSS AGRF ed SBL vedi nota prot. 2014/0157589 del 16/10/2014 e successivo riscontro della Regione Puglia nota prot. AOO_081_3599/APS2 del 23/10/2014 acquisita al n. di prot. aziendale 2014/0162310 del 24/10/2014 e nota prot. AOO_081_3662/APS2 del 28/10/2014 acquisita al n. di prot. aziendale 2014/0165283 del 30/10/2014
3	Stipula di convenzione di cooperazione informatica con l'Agenzia delle Entrate per la verifica on line dei dati reddituali opposti dagli assistiti in difformità alle risultanze del Sistema TS	DIREZIONE GENERALE	Stipula on line della convenzione con il supporto del Dirigente Sistemi Informativi Aziendali e del Dirigente Amministrazione Digitale Sicurezza e Privacy
4	Elaborazione degli elenchi degli assistiti con le somme relative ai recuperi anni 2011-2012	Sistemi Informativi Aziendali	Tramite Sistema TS per la parte relativa ai nominativi, alle prestazioni ed agli importi – tramite EDOTTO per l'aggancio ai relativi indirizzi in quanto il Sistema TS non fornisce il dato della residenza
5	Predisposizione degli elenchi e dei relativi allegati da trasmettere a Postel per la spedizione massiva	Sistemi Informativi Aziendali - Dirigente Amministrazione Digitale Sicurezza e Privacy	Creazione di file in formato csv contenente l'elenco nominativo corredato di file in formato pdf contenente tutti i dati estratti dal Sistema TS
6	Spedizione massiva delle lettere di richiesta recupero ticket – avviso bonario	Ufficio Centrale	Postel - Poste Italiane - Lettera ordinaria

N.	ADEMPIMENTO	UFFICIO COMPETENTE	MODALITA'
7	Richiesta di chiarimenti di carattere generale da parte degli assistiti	URP	A mezzo telefono o tramite accesso diretto presso i punti informativi aziendali - Call Center Informativo Regionale 800955155 - Creazione di una specifica pagina sul sito aziendale contenente approfondimenti normativi e tecnici.
8	Richiesta da parte degli assistiti del dettaglio delle prestazioni effettuate (in quanto l'allegato trasmesso contiene solo il numero della ricetta, la sede erogazione e la data di esecuzione della prestazione)	Sportelli Anagrafe Assistibili in caso di accesso diretto dell'assistito - Ufficio Centrale in caso di richiesta a mezzo email o raccomandata a.r. - CAF tramite specifica delega da parte dell'assistito	Stampa allo sportello delle prestazioni tramite Sistema Ts - invio del file prodotto dal Sistema TS tramite email - consegna del dettaglio delle prestazioni ai CAF delegati dagli assistiti.
9	Ricezione delle richieste formali di chiarimento o della documentazione giustificativa inviata dagli assistiti	Ufficio Centrale	E-mail - Pec - Raccomandata a.r.
10	Esame delle domande di cui al punto precedente	Ufficio Centrale; Struttura Burocratica Legale	Valutazione d'ufficio della documentazione prodotta con eventuale supporto della SBL
11	Registrazione dei pagamenti degli avvisi trasmessi a mezzo posta ordinaria	Ufficio Centrale	tramite reportistica prodotta da Poste Italiane
12	Predisposizione degli elenchi e dei relativi allegati da trasmettere a Postel per la spedizione massiva delle raccomandate a.r.	Ufficio Centrale ; Sistemi Informativi Aziendali -Dirigente Amministrazione Digitale Sicurezza e Privacy	Creazione di file in formato csv contenente l'elenco nominativo degli assistiti che non hanno effettuato il pagamento (corredato di file in formato pdf contenente tutti i dati estratti dal Sistema TS) dopo l'incrocio della reportistica dei pagamenti e delle pratiche chiuse per le giustificazioni prodotte dagli assistiti
13	Spedizione massiva delle lettere di richiesta recupero ticket - intimazione al pagamento - tramite raccomandata a.r.	Ufficio Centrale	Postel Poste Italiane - Raccomandata a.r. - con addebito di € 5,00 a carico dell'assistito per spese di notifica
14	Richiesta di chiarimenti di carattere generale da parte degli assistiti	come punto 7	come punto 7

N.	ADEMPIMENTO	UFFICIO COMPETENTE	MODALITA'
15	Richiesta da parte degli assistiti del dettaglio delle prestazioni effettuate (in quanto l'allegato trasmesso contiene solo il numero della ricetta e la sede e la data di esecuzione della prestazione)	come punto 8	come punto 8
16	Ricezione delle richieste formali di chiarimento o della documentazione giustificativa inviata dagli assistiti	come punto 9	come punto 9
17	Esame delle domande di cui al punto precedente	come punto 10	come punto 10
18	Registrazione dei pagamenti degli avvisi trasmessi a mezzo raccomandata a.r.	come punto 11	come punto 11
19	Produzione degli elenchi degli assistiti per recupero coattivo	Ufficio Centrale; Sistemi Informativi Aziendali	Creazione di file in formato csv contenente l'elenco nominativo degli assistiti che non hanno effettuato il pagamento dopo l'incrocio della reportistica dei pagamenti e delle pratiche chiuse per le giustificazioni prodotte dagli assistiti
20	Invio alla Guardia di Finanza con l'eventuale supporto della S.B.L. degli elenchi degli assistiti che non hanno provveduto al pagamento o hanno presentato documentazione ritenuta non giustificativa per il recupero coattivo	Ufficio Centrale; Sistemi Informativi Aziendali	Trasmissione alla G.d.F. dell'elenco di cui al punto 19 e degli allegati relativi ai singoli nominativi - vedi nota prot. 2014/0148727 del 30/09/2014 e nota Regione Puglia prot. AOO/151/6316 del 11/06/2014 acquisita al n. di prot. aziendale 2014/0094729 del 12/06/2014
21	Recupero coattivo	Guardia di Finanza e/o Struttura Burocratica Legale	Secondo consuetudine o prassi aziendale

Azienda Sanitaria Locale  
LECCE

n. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

La presente Deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio aziendale nonché sul Sito Web Istituzionale, nella pagina relativa alla **ASL di Lecce** del Portale Regionale della Salute [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it)

Dal 12 NOV. 2014 al 26 NOV. 2014

Lecce, li 12 NOV. 2014

Il Responsabile della Pubblicazione

**FIRMATO**  
*Dott.ssa Luigia Santa Ciuffi*

La presente Deliberazione è trasmessa al Collegio Sindacale.